

« Il diritto fisso degli opifizi che, per insufficienza o cre- scuita di acque o per riparazioni indispensabili, restano abitualmente inoperosi, ecc. »

Metto ai voti questa proposta.

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti l'articolo 20 come fu proposto dalla Commis- sione. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

« Art. 21. Oltre gli esercenti compresi nella tavola D, sa- ranno esenti dal diritto proporzionale :

1° I fabbricanti a telaio aventi meno di cinque telai, che lavorano soltanto a fattura;

2° Gli esercenti soggetti ad un diritto fisso di lire 12 o meno, in qualunque tavola e classe siano iscritti. »

SELLA. Vorrei chiedere una spiegazione.

Trovo in questo articolo :

« Oltre gli esercenti compresi nella tavola D, saranno esenti dal diritto proporzionale :

« 1° I fabbricanti a telaio, ecc. »

Ma proprio in capo alla tavola D trovo già professioni im- poste senza riguardo alla popolazione e senza diritto propor- zionale; io non intendo adunque di qual diritto proporzionale s'intenda qui parlare.

CHIARLE. Anch'io aveva osservato questo, ed aveva preso memoria per proporre la soppressione di quelle prime parole.

A me pare che si dovrebbe cominciare l'articolo in questo modo :

« Saranno esenti dal diritto proporzionale: 1°, ecc. » sop- primendo le parole: « oltre gli esercenti compresi nella ta- vola D. »

SELLA. Non sarei neppure d'accordo col deputato Chiarle, perchè non so come si possa dire nuovamente che sono esenti dal diritto proporzionale quando la tavola D esclude tutti questi stromenti, come sono i telai, dallo stesso diritto pro- porzionale.

CHIARLE. Ma li togliamo, e si comincierebbe l'articolo così: « Saranno esenti dal diritto proporzionale: 1° I fabbri- canti, ecc. »

PRESIDENTE. Ma il deputato Sella dice che sono già tutti compresi nella tavola D.

MALAN. Io pregherei la Commissione ad indicare di quale specie di fabbricanti a telaio ha voluto parlare, perchè tali fabbricanti sono già compresi nella tavola D. E siccome non ve ne sono altri, stimo inutile questo articolo.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Appunto qui si applica la riserva dell'onorevole Valerio.

Osserverò che nella redazione prima della Commissione era soltanto detto che i diritti sulle tessiture erano ridotti a metà per i fabbricanti poveri. Dunque bisognava mettere al- trove una esenzione; nella redazione che abbiamo votata questa mattina dell'onorevole deputato Sella non era espressa questa esenzione, e conviene porla in qualche sito, altrimenti tali esercenti sarebbero compresi sotto la rubrica: « per ogni telaio con motore animato. »

VALERIO. Qui non si tratta già dell'esenzione, ma di mo- dificazioni d'imposta. Verrà poi dopo il capitolo dell'esen- zione, e sarà in esso che io proporrò l'esenzione di cui ho fatto riserva.

Perciò credo che abbiano perfettamente ragione i deputati Malan e Sella chiedendo la cancellazione di questo alinea.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. È vero. Si potrebbe adun- que concepire così l'articolo :

« Saranno esenti dal diritto proporzionale gli esercenti a

un diritto fisso di lire 12 o meno, in qualunque tavola e classe siano iscritti. »

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti questo articolo così formulato.

(È approvato.)

« Art. 22. Gli esercenti nei comuni, nei sobborghi e nelle borgate o frazioni di comuni, che per un aumento di popo- lazione divenissero passibili di un diritto fisso superiore a lire 12, non saranno sottoposti al diritto proporzionale se non a cominciare dall'anno successivo alla promulgazione del nuovo censimento.

« Da pari epoca si cesserà parimente dall'imporre il diritto proporzionale sugli esercenti che per avvenuta diminuzione di popolazione restassero soggetti ad un diritto fisso non maggiore di lire 12. »

(È approvato.)

Torneremo ora all'articolo 12, che venne testè presentato dalla Commissione.

Esso sarebbe così formulato :

« Il diritto proporzionale si applica agli esercenti contem- plati nelle tavole A, B, C (seconda parte) in ragione del ven- tesimo del valore locativo tanto degli alloggi quanto delle botteghe, dei magazzini, fondaci, laboratorii, opifizi, cantieri, rimesse, scuderie, granai e degli altri locali inservienti al- l'esercizio delle industrie, commerci e professioni soggette alla tassa.

« Gli esercenti compresi nella prima parte della favola C, nei primi tre anni del loro esercizio saranno esenti da ogni diritto; nei cinque anni successivi pagheranno il diritto pro- porzionale in ragione del ventesimo del valore locativo dei locali da essi pagato. Dopo otto anni di esercizio pagheranno il diritto proporzionale in ragione del decimo sul valore dei medesimi locali.

« In via di eccezione sarà stabilito in ragione del quaran- tesimo per le professioni indicate nella tavola E, e si osser- verà la disposizione speciale per gl'impresari di lavori pub- blici.

« Gli esercenti conviventi coi loro genitori ovvero con fra- telli, nel fitto complessivo pagato dall'intera famiglia si terrà conto soltanto della parte che graviterebbe sopra del- l'esercente per l'abitazione propria e quella della sua moglie e prole. »

(La Camera approva.)

SINEO. In quanta all'ultimo paragrafo testè votato, io rin- novero la riserva che ho fatta in una precedente tornata. Ho comunicato alla Commissione un emendamento che trove- rebbe luogo conveniente in fine di detto paragrafo. Svilup- però, se la Camera crederà, il mio emendamento quando la Commissione ne abbia fatto apposito rapporto.

PRESIDENTE. « § 2. *Esenzioni da tasse.* — Art. 23. Sono esenti dalla tassa stabilita colla presente legge e dall'obbligo di munirsi di patente :

« 1° Gli impiegati e salariati dallo Stato contemplati dalla legge 28 maggio 1852;

« 2° Gli esercenti professioni ed arti liberali non enunziati espressamente nella tavola C;

« 3° I pittori, scultori, incisori ed altri esercenti arti belle per quanto concerne l'esercizio della loro professione;

« 4° Tutti coloro che si dedicano all'industria agricola per la raccolta, prima manipolazione e vendita dei prodotti e frutti dei terreni che loro appartengono, o vengono da essi coltivati, e per il bestiame che vi allevano, mantengono ed ingrassano;

« 5° I commessi di negozio e le persone salariate da pri-